



**Comune di Cocquio Trevisago**  
Provincia di Varese

Via Roma,54

Tel 0332/975151  
Fax 0332/700977

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ORIGINALE**

**N° 12 del 14/05/2016**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2016**

L'anno duemilasedici, addì quattordici del mese di maggio alle ore 14:30, nel Salone del Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Caldana, Via Malgarini 3, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria Seduta **Pubblica**, di **Seconda** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BALLARIN MARIO	SI	NO	8	RIBOLZI FERNANDA	SI	NO
2	CASTELLINI GIANNI MARIO	SI	NO	9	RONDINA GIANPIERO	SI	NO
3	DE MARTINO AGOSTINO	NO	SI	10	MELONI GIOVANNA	SI	NO
4	GRIFFINI VITTORIO	SI	NO	11	SAVOLDI MARIA LUISA	SI	NO
5	NIGRI LUIGI	SI	NO	12	LEMPI LEONARDO	NO	SI
6	MARTINOIA MICHELA	SI	NO	13	CAUZZO NOEMI	SI	NO
7	BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI	SI	NO				

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Ottavio Verde

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Mario Ballarin nella sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2016**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.1 47 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

RICHIAMATI in particolare:

- il comma 654 in base al quale “deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”
- il comma 683 in base al quale “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”

RILEVATO che il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato con delibera consiliare n. 15 del 16-07-2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24-07-2015.

VISTO l'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), secondo il quale, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dal quale emerge un costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti pari ad Euro 467.889,00=, redatto sulla base dei costi sostenuti dall'Ente nell'anno 2015, non essendo ancora dettagliatamente elaborati i dati

relativi ai costi sostenuti nell'anno 2016, dando atto che eventuali scostamenti saranno successivamente computati in ossequio alla normativa vigente;

PRECISATO che:

- la classificazione dei costi riportata nel piano finanziario è stata fatta con l'avvallo del gestore del servizio;
- le superfici utilizzate ai fini dell'applicazione del tributo sono le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, così come previsto dall'art. 1 comma 686 della L. 147/2013;
- l'art. 1 commi 651 e 652 della Legge 147/2013 prevedono la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e quindi commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- il Regolamento Comunale della TARI prevede, tra l'altro, che:
  - a) le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
  - b) ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie
  - c) ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1 comma 658 L. 147/2013;
  - d) le categorie tariffarie, articolate per fasce di “utenze domestiche” e “utenze non domestiche” e le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1 comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al DPR 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
  - e) ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e quindi al relativo uso, solo ove tale suddivisione non sia possibile, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area;
  - f) qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa, sono ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario;
- in attesa pertanto dell'adozione di adeguati strumenti regolamentari di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, al fine di ripartire i costi tra le utenze domestiche e non domestiche sono stati utilizzati metodi presuntivi di stima della capacità di produrre rifiuti da parte delle due macrocategorie di utenza, ed in particolare nell'allegato piano finanziario i costi fissi vengono ripartiti tra le due utenze in base al loro numero, ed i costi variabili vengono ripartiti tra le due utenze in base ad una stima dei rifiuti prodotti. Stima effettuata per le utenze non domestiche moltiplicando il coefficiente kd (coefficiente di produzione dei rifiuti a mq annuo) riferito alle varie categorie di attività per la superficie complessiva imponibile di ogni categoria,

trovata pertanto la quantità presuntivamente attribuibile a tali utenze non domestiche, per differenza, è stata calcolata la quota riferibile alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio "chi inquina paga", in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999. Deroga ritenuta ragionevole anche in considerazione del fatto che i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 sono stati elaborati nel 1998, periodo in cui non veniva effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, e mai aggiornati;

DATO ATTO che le variazioni rispetto al regime dettato dal DPR 158/1999 sono state valutate anche con il supporto del gestore del servizio, e vengono descritte nella sezione "COEFFICIENTI" del Piano Finanziario allegato;

DATO ATTO che il Piano Finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione, con i relativi obiettivi, da una parte descrittiva del metodo utilizzato per la determinazione delle tariffe e da una parte finale economica (PEF) nella quale vengono determinati i costi fissi ed i costi variabili da coprire con la TARI;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

PROCEDUTO a votazione resa per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 11, Votanti n. 7, Favorevoli n. 7, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Meloni, Savoldi, Cauzzo, Nigri);

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), componente della IUC, per l'anno 2016 allegato alla presente deliberazione da cui si evince una spesa complessiva di Euro 467.889,00.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Mario Ballarin

Il Segretario Comunale  
Dott. Ottavio Verde

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  
17/05/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Dott. Ottavio Verde

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diviene esecutiva il 27/05/2016

X Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Cocquio Trevisago  
Lì, 27/05/2016

Il Segretario Comunale  
Dott. Ottavio Verde

---

Cocquio Trevisago